

Com. n. 8

**Ai Docenti
Agli alunni
Ai Genitori
Al Personale ATA
All'Albo della Scuola
Albo Online**

Oggetto: Comunicazione del Dirigente in materia di vigilanza degli alunni.



Si richiama l'attenzione delle SSLL sulle norme in materia di vigilanza sugli alunni di tutti i plessi scolastici e laboratori durante l'entrata, la permanenza e l'uscita dalla scuola ed in particolare su quelle contenute negli artt. 18,20,21,22,23,31 e 32 del regolamento d'Istituto.

Va rilevato, altresì, che vanno tenute presenti altre disposizioni che disciplinano la materia, contenute in diversi testi normativi: codice civile, CCNL della scuola, lo Statuto degli studenti e delle studentesse, Patto formativo, le norme in materia di valutazione del comportamento e il regolamento di disciplina degli alunni.

La presente comunicazione, vuole essere un promemoria per tutto il Personale che opera nell'Istituzione ed ha lo scopo di prevenire l'insorgere di profili di responsabilità previsti dalla vigente normativa in materia di minori che frequentano la scuola.

Alla presente comunicazione si allega uno stralcio del regolamento d'Istituto, per consentire al personale della scuola una facile consultazione ed applicazione dello stesso.

Cordialità


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Bubello


Art 18 Ingresso a scuola degli studenti

L'ingresso a scuola è consentito di norma dalle ore 8,15 alle 8,20, salvo diversa disposizione degli organi competenti. Alle ore 8,20 è previsto l'inizio delle lezioni; oltre tale orario gli alunni saranno ammessi in classe alla seconda ora, giustificando il ritardo sul libretto delle assenze nello spazio apposito. Il docente titolare della prima ora ha facoltà di ammettere l'alunno o gli alunni ritardatari, ove ne ravvisi l'opportunità, anche nel corso della stessa.

Casi eccezionali di ritardo dei mezzi pubblici saranno presi singolarmente in considerazione dalla presidenza.

Gli alunni ritardatari non saranno ammessi in classe oltre la seconda ora se non per effettiva e comprovata necessità, adeguatamente documentata da gravi motivi.

In caso di reiterate richieste di ingresso in ritardo (oltre tre per ogni periodo scolastico), non giustificate da gravi motivi, l'alunno non potrà essere ammesso in classe.

Per l'ingresso in Istituto si fa rilevare l'opportunità che gli alunni indossino abiti adeguati al decoro personale e della comunità scolastica.

Art. 20 Ricreazione

E' consentito l'intervallo della durata di 10 minuti collocato tra la terza e la quarta ora di lezione; durante la ricreazione gli alunni potranno uscire nei corridoi e, se il tempo lo consente, recarsi nel cortile dell'Istituto.

Non è consentito sostare o spostarsi verso il cortile esterno del lato parcheggio per motivi di sicurezza.

Il personale docente di turno vigilerà insieme al personale ausiliario sul comportamento degli alunni al fine di evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose.

E' fatto divieto di fumare nei corridoi, nelle aule e nei bagni come previsto dalla normativa vigente.

Saranno effettuati controlli periodici per individuare e punire i trasgressori.

Art. 21 Uscita degli alunni dalle aule

Gli alunni usciranno dalle aule, uno per volta, per l'utilizzo dei servizi igienici situati al piano in cui è ubicata la propria aula. Le uscite saranno limitate ai soli casi di effettiva necessità ed il docente dell'ora provvederà a registrare l'uscita sul registro di classe. Non saranno consentite uscite dalle aule per altri motivi se non ai rappresentanti degli studenti forniti di apposita autorizzazione.

Art.22 Assenze degli alunni

E' dovere degli alunni giustificare le assenze dalla scuola.

Le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora che le annoterà sul registro di classe.

Sono giustificabili le assenze dovute a malattia o a validi motivi di famiglia.

Tutte le assenze e i ritardi degli alunni minorenni devono essere giustificati da un genitore o da chi ne fa le veci, personalmente o per iscritto sull'apposito libretto fornito dalla scuola, dopo aver provveduto al deposito della firma in presenza del Dirigente Scolastico o di persona da lui delegata.

Gli alunni maggiorenni possono firmare personalmente le loro giustificazioni; dell'esercizio di tale facoltà i genitori devono avere previa conoscenza. Gli alunni sprovvisti di giustificazione sono ammessi in classe con riserva fino al giorno successivo. Il terzo giorno devono essere accompagnati da un genitore anche se maggiorenni.

Per le assenze causate da malattia, protratte almeno per cinque giorni, gli alunni, oltre alla giustificazione sul libretto, devono esibire certificato medico.

Per assenze di durata di cinque giorni o più dovute a motivi familiari verrà fornita preventivamente informazione alla presidenza, che ne darà comunicazione al docente coordinatore, esentando l'alunno dalla presentazione di certificazione medica.

Non sono tollerate assenze collettive (quelle effettuate da oltre metà classe) se non in presenza di validi e comprovati motivi.

Le assenze collettive immotivate sono oggetto di sanzione disciplinare della quale verrà data comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci.

Art.23 Uscita dalla scuola

Al termine delle lezioni, gli alunni usciranno in maniera ordinata dalle classi accompagnati dal docente dell'ultima ora. L'uscita anticipata è consentita, previa autorizzazione del preside o dei suoi collaboratori, solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali casi l'alunno deve essere prelevato al termine dell'ora dal genitore o da chi ne fa le veci.

Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche o non adeguatamente motivate.

Le uscite anticipate saranno registrate sul libretto e sul registro di classe e non potranno superare il numero di tre per ogni periodo scolastico.

Per i maggiorenni dopo tre uscite si potrà non concedere il permesso se non sussistono gravi motivi documentati, per i minorenni verrà avvisata la famiglia sulle eventuali ripercussioni che la perdita del tempo scuola comporta nel processo di apprendimento.

Non saranno concessi permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata durante gli ultimi trenta giorni di lezioni.

Nessuno può allontanarsi arbitrariamente dai locali dell'istituto e dal cortile riservato alla ricreazione, durante l'orario scolastico. Una trasgressione a tale divieto sarà considerata grave mancanza ai fini disciplinari.

Tutte le disposizioni di servizio riguardanti l'entrata e l'uscita degli alunni, fuori dal normale orario scolastico, è opportuno che siano effettuate mediante comunicazione formale scritta.

Art.31 Norme di servizio

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per consentirne il puntuale avvio.

L'alternarsi dei docenti della classe alla fine di ogni ora avverrà il più rapidamente possibile, evitando l'uscita degli studenti dall'aula.

Il docente a disposizione volontaria o obbligatoria sarà presente alla prima ora nell'istituto per consentire una rapida sostituzione dei colleghi assenti. Non è prevista alcuna comunicazione telefonica.

Il docente a disposizione volontaria nelle ore successive alla prima potrà chiedere in anticipo e ottenere informazione telefonica circa il suo eventuale impegno

Art. 32 Vigilanza sugli alunni

Durante la ricreazione la vigilanza è esercitata dal docente dell'ora coadiuvato dal personale ausiliario, secondo i turni predisposti dalla presidenza e affissi all'albo.

Durante le assemblee di classe il docente in servizio è delegato dal Dirigente Scolastico a d assistere all'assemblea stessa al fine di garantirne l'ordinato svolgimento; durante le assemblee di istituto la vigilanza spetta al Dirigente Scolastico o a persone da lui delegate; i docenti che lo desiderino possono assistere all'assemblea.

In occasione di sciopero del personale la vigilanza sarà assicurata dagli insegnanti non scioperanti a disposizione.

Durante i viaggi di istruzione e le visite guidate i docenti hanno l'obbligo di un'attenta e costante vigilanza sugli alunni. L'inosservanza di tale obbligo comporta responsabilità penale e civile del docente, a norma dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 2048 del c.c. e dall'art.61 della Legge 11/7/98 n.312 . I docenti sono liberati da colpa se provano di non aver potuto impedire il fatto dannoso (art. 2048 del c.c. comma 2).

In caso di malore di un alunno, il docente è tenuto a informare immediatamente la presidenza che adotterà gli opportuni provvedimenti. In caso di necessità di soccorso immediato tutto il personale della scuola è autorizzato in assenza del Dirigente Scolastico e dei collaboratori a chiedere l'intervento delle autorità competenti.